

# Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)

**Modifica del 28 settembre 2012**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale del 2 settembre 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 26 ottobre 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951<sup>3</sup> sugli stupefacenti è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 19*

## **Capitolo 4: Disposizioni penali**

### **Sezione 1: Atti punibili**

*Art. 19b cpv. 2*

<sup>2</sup> Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.

*Titolo prima dell'art. 28*

### **Sezione 2: Perseguimento penale e procedura della multa disciplinare**

*Art. 28b*          Principio

<sup>1</sup> Le infrazioni di cui all'articolo 19a numero 1, commesse attraverso il consumo di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, possono essere punite con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare).

<sup>2</sup> La multa disciplinare è di 100 franchi.

<sup>3</sup> Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'autore.

<sup>4</sup> Il prodotto contenente canapa è messo al sicuro al momento della riscossione della multa disciplinare.

1    FF **2011** 7269

2    FF **2011** 7295

3    RS **812.121**

*Art. 28c* Eccezioni

La procedura della multa disciplinare è esclusa:

- a. se l'autore, oltre a consumare canapa, commette simultaneamente altre infrazioni alla presente legge o ad altre leggi;
- b. in caso di infrazioni che non sono state accertate da un agente di un organo di polizia competente;
- c. in caso di infrazioni commesse da minori.

*Art. 28d* Organi di polizia competenti

I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per riscuotere le multe disciplinari.

*Art. 28e* Pagamento

<sup>1</sup> L'autore può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

<sup>2</sup> In caso di pagamento immediato l'autore riceve una quietanza.

<sup>3</sup> L'autore che non paga la multa immediatamente riceve un modulo concernente il termine di riflessione. L'agente di polizia ne tiene una copia; la copia è distrutta in caso di pagamento entro il termine.

<sup>4</sup> Il prodotto contenente canapa messo al sicuro è considerato confiscato con il pagamento della multa.

<sup>5</sup> Se l'autore non paga la multa entro il termine, l'organo di polizia competente avvia la procedura ordinaria.

*Art. 28f* Moduli

<sup>1</sup> La quietanza per la multa disciplinare contiene almeno le indicazioni seguenti:

- a. il cognome, il nome e l'indirizzo dell'autore;
- b. la designazione dell'organo di polizia competente;
- c. la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;
- d. la fattispecie penale realizzata;
- e. l'importo della multa;
- f. la descrizione del prodotto contenente canapa confiscato;
- g. il luogo e la data dell'emissione;
- h. il nome e la firma dell'agente di polizia.

<sup>2</sup> Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:

- a. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e il domicilio dell'autore;
- b. la data di consegna del modulo;

- c. l'indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
- d. la designazione dell'organo di polizia competente;
- e. la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;
- f. la fattispecie penale realizzata;
- g. l'importo della multa;
- h. la descrizione del prodotto contenente canapa messo al sicuro;
- i. il luogo e la data dell'emissione;
- j. il nome e la firma dell'agente di polizia.

<sup>3</sup> Una polizza di versamento deve essere allegata al modulo concernente il termine di riflessione.

*Art. 28g* Spese

Nella procedura della multa disciplinare non possono essere rimosse spese.

*Art. 28h* Passaggio in giudicato

Fatto salvo l'articolo 28k, con il pagamento la multa passa in giudicato.

*Art. 28i* Autori non domiciliati in Svizzera

L'autore non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa deve depositare l'importo della medesima o prestare un'altra garanzia adeguata.

*Art. 28j* Rifiuto della procedura della multa disciplinare

<sup>1</sup> Gli organi di polizia hanno l'obbligo di comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

<sup>2</sup> Se l'autore si oppone alla procedura, si applicano il diritto penale ordinario e le disposizioni procedurali del Codice di procedura penale<sup>4</sup>.

*Art. 28k* Multa disciplinare e procedura ordinaria

Se, su indicazione dell'autore, accerta che è stato violato l'articolo 28c, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

*Art. 28l* Multa nella procedura ordinaria

La multa disciplinare può essere riscossa anche nella procedura ordinaria.

## II

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.  
<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012	Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012
Il presidente: Hansjörg Walter	Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz	Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

- <sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 17 gennaio 2013.<sup>5</sup>  
<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2013<sup>6</sup>.

15 maggio 2013	In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
----------------	---

<sup>5</sup> FF **2012** 7197

<sup>6</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 maggio 2013.